



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 692 / 2020

Oggetto:

- EMERGENZA CORONAVIRUS - MERCATI AMBULANTI DI PIAZZA CASTELLO E AGRIMERCATO CAMPAGNA AMICA – MODALITA' DI SVOLGIMENTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 24 DICEMBRE 2020 E IL 6 GENNAIO 2021

SINDACO

-

Premesso che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che ha disposto il mantenimento delle misure emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus sino al 15 ottobre 2020;

Visto il D.L. 7 ottobre n. 125 che ha prorogato le Misure urgenti connesse alla dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Vista l'Ordinanza 11 dicembre 2020 del Ministero della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 135 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica con riferimento al comma 1 "le attività

commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 10, lettera ff, e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", allegate sub 1 al provvedimento richiamato;

Visto il D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 che all'art. 1, comma 1 dispone: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.....omissis";

Visto il vigente Regolamento Comunale del Commercio al dettaglio su aree pubbliche che all'art. 26, comma 5 prevede che nel caso in cui il mercato ordinario di Piazza Castello coincida con le Festività di Natale e Capodanno venga anticipato al giorno precedente e pertanto si svolgerà nelle giornate del 24 e 31 Dicembre 2020;

Preso atto che nelle giornate di Giovedì 24 e 31 Dicembre 2020 è previsto in Piazza Castello anche lo svolgimento dell'Agrimercato Campagna Amica Organizzato dalla Coldiretti Alessandria.

Vista la richiesta della Coldiretti Alessandria, in considerazione dell'impossibilità di utilizzare l'abituale sede, di poter svolgere in via straordinaria il suddetto mercato nei giorni 24 e 31 Dicembre 2020 nel Viale pedonale di collegamento tra la Piazza Castello e il supermercato Esselunga;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Giunta Comunale nella seduta 17 Dicembre 2020;

Ricordato che l'Agrimercato Campagna Amica, aperto ai soli operatori per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti, rientra nelle fattispecie di mercato ambulante ammesse nelle giornate prefestive dai citati provvedimenti governativi ad oggi in vigore;

Dato atto che sulla base di quanto disposto dal D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, art. 1, comma 1.....", il mercato ambulante ordinario del venerdì del 25 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021, sarà anticipato al 24 e 31 Dicembre 2020 e sarà riservato agli operatori per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti;

Dato atto, che sempre sulla base di quanto disposto che sulla base di quanto disposto dal D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, art. 1, comma 1.....", il mercato ambulante ordinario del martedì di Piazza Castello del 5 gennaio 2021 sarà riservato agli operatori per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti;

Viste in particolare le schede tecniche relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) richiamate dai provvedimenti sopra citati

contenenti le indicazioni alle quali organizzatori e operatori del settore dovranno uniformarsi nelle svolgimento dell'attività;

Visto l'art.32 della legge 833/1978;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;
Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte:

ORDINA

1) I mercati ambulanti ordinari di Piazza Castello di venerdì 25 Dicembre 2020 e venerdì 1 gennaio 2021 saranno anticipati a giovedì 24 Dicembre 2020 e giovedì 31 Dicembre 2020 e saranno riservati esclusivamente agli operatori per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti.

2) Il mercato ambulante ordinario di Piazza Castello di martedì 29 Dicembre 2020 sarà aperto a tutti gli operatori del settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli.

3) Il mercato ambulante ordinario di martedì 5 Gennaio 2021 sarà riservato esclusivamente agli operatori per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti.

Le operazioni di spunta si svolgeranno nel rispetto delle modalità abituali previste dal vigente Regolamento Comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

4) L'Agrimercato "Campagna Amica" nelle giornate del 24 e 31 Dicembre 2020 si svolgerà in via straordinaria nel viale pedonale di collegamento tra la Piazza Castello e il supermercato Esselunga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I gazebo e le bancarelle dovranno essere posizionati lungo il viale pedonale in un'unica fila orizzontale per far sì che rimanga una corsia di scorrimento di congrua larghezza riservata agli utenti e evitare che si favorisca la creazione di assembramenti.

- I gazebo o bancarelle degli espositori dovranno essere posizionati in modo tale da lasciare libero il transito di eventuali mezzi di soccorso e Forze di Polizia;

- Eventuali cavi elettrici dovranno essere messi in sicurezza con canalina passacavi calpestabile;

- Al termine della manifestazione l'area dovrà essere lasciata libera da rifiuti e nello stesso stato dei luoghi come è stata trovata.

5) Nello svolgimento di tutti i suddetti mercati dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sarà consentita la presenza in contemporanea di un numero massimo di 3 avventori per ciascuna postazione di vendita a condizione che sia sempre rispettato tra di loro il

distanziamento interpersonale di 1 mt. ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale;

- il servizio di vigilanza verificherà che non si creino assembramenti tra gli avventori presenti

- gli operatori dovranno:

- effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- **indossare obbligatoriamente le mascherine di protezione del naso e della bocca**, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli utenti;
- garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- che i clienti dei banchi alimentari non si servano da soli; in alternativa sarà obbligatorio fornire agli utenti da parte del titolare del posteggio guanti "usa e getta";
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

l'osservanza, nel posizionamento ed allestimento delle strutture di vendita da parte degli operatori, delle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;- gli operatori dovranno:

- per accedere alle aree mercatali **gli avventori** dovranno:

- indossare obbligatoriamente le mascherine per la copertura del naso e della bocca;
- farsi carico di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 mt. con gli altri avventori sia nella fasi di acquisto che nelle fasi di attesa in prossimità della postazione di vendita; detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale di ciascuno;
- mantenere all'interno delle aree mercatali comportamenti responsabili al fine di evitare ogni forma di assembramento.

Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato valgono le disposizioni di cui ai relativi regolamenti comunali vigenti e/o ai provvedimenti specificatamente in vigore.

AVVERTE

Nei confronti degli operatori e avventori che non ottemperino alle prescrizioni del presente provvedimento si procederà ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art.4) (sanzione da euro 400 a euro 1000) disponendo in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza al Settore PUT- SUAP e al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato e alla Prefettura di Alessandria.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Martinotti – Dirigente Settore PUT-SUAP del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 21/12/2020

SINDACO
RIBOLDI FEDERICO